
PROCEDURA PENALE – IMPUGNAZIONI – AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE.

Per quanto concerne **l'appello**, a far data dal giorno 1° luglio 2024 devono ritenersi superate le disposizioni temporali e di modalità indicate durante il periodo pandemico, ritornando in vigore le disposizioni contenute del D.L. del 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge del 18 dicembre 2020 n. 176.

In tal modo, la disciplina sarà la seguente:

- la richiesta di trattazione orale dovrà essere formulata entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione;
- entro 15 giorni dall'udienza il P.G. potrà formulare le richieste e le parti potranno presentare motivi nuovi e memorie;
- entro 5 giorni dall'udienza le parti potranno presentare le repliche;
- il provvedimento emesso a seguito di camera di consiglio non partecipata viene depositato in cancelleria con validità di lettura pubblica *ex art. 545 c.p.p.*

Per quanto concerne il **ricorso avanti la Corte di Cassazione**, il D.L. n. 89 del 29 giugno 2024 ha indicato la seguente disciplina (che troverà applicazione per 60 giorni salvo la conversione in Legge):

- la richiesta di trattazione orale dovrà essere formulata entro 25 giorni dalla udienza fissata;
- il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'art. 611 c.p.p.;
- nei procedimenti in camera di consiglio il termine di comunicazione *ex art. 610 comma 5 c.p.p.* è ridotto ad almeno 20 prima dell'udienza;
- nei procedimenti da trattare in camera di consiglio i termini per i motivi nuovi e le memorie sono ridotti a 10 giorni e per le memorie di replica a 3 giorni;

- le richieste presentate ai sensi dell'art. 611, comma 1-ter, c.p.p. sono irrevocabili e devono essere presentate entro 25 giorni liberi prima l'udienza fissata in trattazione orale pubblica e nei 15 giorni liberi prima l'udienza fissata in camera di consiglio;
- viene abrogato il comma 1-quinquies dell'art. 611 c.p.p.;

Infine, in ambito di giurisprudenza di legittimità, giova segnalare:

- 1) la rimessione alle Sezioni Unite da parte della Sezione V, Cassazione Penale, del 20 giugno 2024, della seguente questione di diritto: *“Se il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. – che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – possa interpretarsi nel senso che, ai fini detti, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo”*;
- 2) la sentenza delle Sezioni Unite del 27 giugno 2024, Rel. S. Beltrani, n. 35719/2023 che determina che è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in 40 giorni il termine a comparire nel giudizio di appello.

Avv. Tania Rizzo
Manuale di procedura penale
